



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

IT1120030 – Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese Misure di conservazione sito-specifiche



Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese
alessandrino



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1 \(Principi generali, ambito di applicazione e valenza\)](#)

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

[Art. 2 \(Disposizioni generali\)](#)

[Art. 3 \(Divieti, obblighi e buone pratiche validi per tutti gli ambienti\)](#)

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO

[Art. 4 \(Ambito di applicazione\)](#)

CAPO I - Gestione delle formazioni arboreo-arbustive fuori foresta

[Art. 5 \(Norme generali\)](#)

[Art. 6 \(Obblighi\)](#)

CAPO II - Ambienti forestali

[Art. 7 \(Disposizioni generali\)](#)

[Art. 8 \(Divieti\)](#)

[Art. 9 \(Obblighi\)](#)

[Art. 10 Foreste miste riparie dei grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* \(*Ulmion minoris*\) \(91F0\)](#)

1. Divieti:

[Art. 11 Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* \(*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*\) \(91E0*\)](#)

1. Divieti:

CAPO III - Ambienti aperti

[Art. 12 \(Divieti\)](#)

[Art. 13 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespuagli su substrato calcareo \(*Festuco Brometalia*\) \(*stupenda fioritura di orchidee\) \(6210*\)](#)

CAPO IV – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

[Art. 14 \(Divieti\)](#)

[Art. 15 \(Obblighi\)](#)

[Art. 16 \(Attività da promuovere e buone pratiche\)](#)

[Art. 17 Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp. \(3140\)](#)

[Art. 18 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* \(3150\)](#)

CAPO V - Ambienti delle acque correnti

[Art. 19 \(Divieti\)](#)

[Art. 20 \(Obblighi\)](#)

[Art. 21 \(Attività da promuovere e buone pratiche\)](#)

[Art. 22 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* epp. e *Bidention* pp. \(3270\)](#)

[Art. 23 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho -Batrachion*” \(3260\)](#)

CAPO VI - Ambienti agricoli

[Art. 24 \(Obblighi\)](#)

[Art. 25 \(Attività da promuovere e buone pratiche\)](#)

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

[Art. 26 \(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chirotteri che si trovano in ambienti naturali o seminaturali\)](#)

TITOLO V MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie animali

[Art. 27 *Lycaena dispar*](#)

[Art. 28 *Salmo marmoratus*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Telestes muticellus* \(già *Leuciscus souffia*\), *Cobitis taenia*](#)

[Art. 29 *Triturus carnifex*, *Bufo viridis* \(oggi *Bufotes balearicus*\)](#)

[Art. 30 \(*Emys orbicularis*\)](#)

[Art. 31 *Podarcis sicula*, *Podarcis muralis*, e *Hierophis viridiflavus*](#)

[Art. 32 *Sterna hirundo* e *Sterna albifrons* \(oggi *Sternula albifrons*\)](#)

[Art. 33 Anatidi svernanti](#)

[Allegato A - Tipologie ambientali](#) e principali specie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 19/2009 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* (e s.m.i.) sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1120030 – Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono ed integrano quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*, e dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020 ed eventuali modifiche successive) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1120030 - *Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese*, facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D delle succitate *“Misure di conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché relativamente alle specificità del Sito IT1120030 - *Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese*, dalle ulteriori disposizioni contenute nei successivi Titolo II *“Misure di conservazione generali”*, Titolo III *“misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat”*, Titolo IV *“misure specifiche per specie o gruppi di specie”* e nell'allegato A *“Principali tipologie ambientali e specie presenti”*.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Nel SIC IT1120030 “*Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese*” - di seguito denominato “Sito” - sono vietate le attività, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all’interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell’Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. È richiesto l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio inderogabile per l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 45 (*Esigenze di rilevante interesse pubblico*) della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell’articolo 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e delle presenti Misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere devono essere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dal piano di gestione.
7. I seguenti progetti, interventi o attività, se eseguiti rispettando le caratteristiche di seguito indicate, si ritiene che non abbiano incidenze significative su habitat e specie per i quali il Sito è stato individuato, a seguito di valutazione ai sensi dell’art.43 della l.r. 19/2009, pertanto non necessitano di essere sottoposti nuovamente alla procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20%, salvo quanto disposto ai sensi dalle presenti misure di conservazione per le specie di chiroterti tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - I) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione;
 - II) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - III) non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di

- artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
- IV) gli interventi siano realizzati al di fuori del periodo di sospensione degli interventi selvicolturali di cui all'art. 12, comma 1, lett. i) e all'art. 22, comma 1 lett. c), punto 5);
- V) prevedano il ripristino del suolo agrario eventualmente compromesso;
- c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti e che non siano finalizzati all'allevamento di animali;
- d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali, su terreno già impermeabilizzato;
- e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo delle aziende agricole e forestali.

Art. 3

(Divieti, obblighi e buone pratiche validi per tutti gli ambienti)

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dagli articoli 3 e 4 delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

1. È vietato:

- a) effettuare il foraggiamento finalizzato alla fotografia naturalistica senza l'assenso del soggetto gestore e l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza;
- b) pascolare o transitare nelle aree individuate nella "Carta delle aree non idonee al pascolo" di cui al Allegato B, con ungulati domestici fatta salva l'esigenza della gestione, il ripristino di spazi aperti o il controllo delle specie esotiche invasive su iniziativa del soggetto gestore;
- c) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e tutti i prodotti e sottoprodotti che derivano dal loro trattamento (carbonati di defecazione, gessi di defecazione, ecc.);
- d) svolgere manifestazioni sportive competitive e non con mezzi motorizzati;
- e) accedere alle isole durante il periodo riproduttivo delle specie *Sterna hirundo* e *Sternula albifrons* compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo per attività di studio, previo assenso del soggetto gestore;
- f) accedere alle aree di svernamento dell'avifauna acquatica, laddove individuate e segnalate dal soggetto gestore, eventualmente anche su apposita planimetria;
- g) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- h) realizzare coltivazioni della specie *Arundo donax* all'interno dell'area golenale;
- i) trattenere, durante l'esercizio dell'attività alieutica, esemplari appartenenti ai seguenti taxa e specie: *Acipenseridae*, *Salmo marmoratus*, *Thymallus thymallus*, *Chondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Esox cisalpinus*;
- j) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con Valutazione di Incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto un giudizio di incidenza positivo alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 (e s.m.i.) e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamen-

- to dei lotti di escavazione, finalizzato alla realizzazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel Sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
- k) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile e ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica dei Piani faunistico venatori provinciali, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009;
 - l) istituire nuove Aziende Agrituristiche Venatorie (AATV);
 - m) svolgere attività di caccia simulata senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza;
 - n) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 Kwatt sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.);
 - o) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici a terra;
 - p) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
 - q) posizionare strutture per la fotografia naturalistica senza l'assenso del soggetto gestore e l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - r) utilizzare munizionamento a pallini di piombo anche negli interventi di contenimento della fauna problematica condotti sulla base di piani redatti dal soggetto gestore e nell'attività venatoria;
 - s) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci.

2 -E' obbligatorio:

- a) porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza del Sito sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- b) mantenere una fascia tampone di larghezza minima di 5 metri dal ciglio superiore di sponda, lungo canali, rii e altri corpi idrici minori nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica compreso il digestato proveniente dagli impianti alimentati a biomassa) e di prodotti fitosanitari, fatto salvo quanto previsto relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive; per i corpi idrici principali la fascia di rispetto deve essere di almeno 10 metri;
- c) sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza l'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e delle Aziende Agrituristiche Venatorie (AATV) esterne ma limitrofe al Sito e il rinnovo delle concessioni in essere;
- d) l'attività di pascolo vagante degli ungulati domestici in aree agricole è consentita esclusivamente previo accordo con il soggetto gestore, sotto forma di convenzione, o a seguito del giudizio positivo della procedura di valutazione d'Incidenza.

3 -Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività:

- a) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- b) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia del Sito da parte degli Istituti venatori ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria in aree limitrofe al Sito;
- c) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali

- vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- d) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione;
 - e) allestimento di luoghi attrezzati per l'osservazione e il monitoraggio faunistico tramite opportuna sentieristica schermata per evitare il disturbo alla fauna.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.) o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.

CAPO I - Gestione delle formazioni arboreo-arbustive fuori foresta

Art. 5

(Norme generali)

1. Fatto salvo il divieto di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete natura 2000 del Piemonte*, le formazioni arboreo arbustive non costituenti bosco, ovunque ubicate, devono essere conservate e migliorate ovvero ricostituite se degradate.
2. È sempre vietato eliminare, interrompere o danneggiare le formazioni fuori foresta con il taglio ripetuto dei ricacci, con trattamenti diserbanti o con altri metodi;
3. Per la creazione di nuove formazioni, anche dense a scopo di mascheramento, recinzione, confinamento, si possono impiegare arbusti di specie autoctone cui possono consociarsi specie arboree di diversa grandezza, oltre a specie tradizionalmente coltivate (noce comune, platano, pioppo cipressino e gelsi) anche trattate a ceduo o a capitozza.
4. Tutti gli interventi devono essere preventivamente comunicati al Soggetto gestore del Sito.

Art. 6

(Obblighi)

1. Fatto salvo i disposti di cui all'art. 3, comma 1, lett. k) e art. 13, comma 3, lett e) delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, la gestione delle formazioni arboreo arbustive non costituenti bosco deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) formazioni lineari di origine agamica: è consentita la ceduzione con il rilascio del 50% della copertura. In eventuali aree lacunose è obbligatorio il reimpianto di nuovi soggetti di specie autoctone fino all'ottenimento di una copertura uniforme;
 - b) formazioni lineari a capitozza ed alberi isolati a capitozza: la capitozzatura è consentita secondo la gestione tradizionale con turno minimo di 1 anno. È obbligatoria la sostituzione di capitozze esaurite tramite reimpianto di idonee specie autoctone;

- c) formazioni lineari miste di origine gamica e agamica: è previsto il rilascio del 50% della copertura della componente di origine gamica, mantenendo le diverse classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche. È obbligatorio il reimpianto di nuovi soggetti di specie autoctone in sostituzione degli esemplari affrancati prelevati fino all'ottenimento di una copertura uniforme della componente di origine gamica;
- d) filare arboreo, viale (non specie esotiche invasive): fatto salvo quanto previsto per gli alberi di particolare interesse conservazionistico di cui all'art. 15 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, è consentito prelevare singoli alberi a sostituzione dei quali devono essere messi a dimora, nello stesso ambito, nuovi esemplari di specie autoctone o caratteristiche del paesaggio tradizionale adatte;
- e) alberi isolati: per l'eliminazione è sempre richiesto l'assenso del soggetto gestore e la sostituzione delle piante prelevate;
- f) boschetti non costituenti bosco a prevalenza di specie autoctone arboree: gestione secondo quanto definito per la relativa categoria forestale. Deve sempre essere rilasciata una copertura minima del 50%, prioritariamente di specie autoctone;
- g) arbusteti non lineari di superficie inferiore a 2000 metri quadri: è obbligatoria la libera evoluzione. Per eventuali interventi motivati è necessario l'assenso del Soggetto gestore del Sito;
- h) boschetti a prevalenza di robinia: è prevista la trasformazione in governo misto, con rilascio di una copertura minima del 50%. Dovranno essere rilasciate prioritariamente tutte le specie autoctone diverse dalla robinia e solo secondariamente gli esemplari di robinia, fino al raggiungimento della copertura minima prevista per il rilascio.

2. Per tutti i reimpianti di cui al comma 1, deve essere garantita l'affermazione degli esemplari messi a dimora attraverso idonee cure colturali e sostituzione di eventuali fallanze;

3. La lunghezza massima accorpata per ciascun intervento è di 500 metri lineari. In caso di intervento su formazioni lineari su rii e corsi d'acqua minori, l'intervento non deve avvenire su entrambe le sponde ma in maniera alternata per le lunghezze massime indicate.

4. Per tutti gli interventi a carico di formazioni lineari, il turno minimo di ceduzione è di 6 anni per robinia e salici e 10 per le altre specie.

5. I filari di pioppi clonali, fatto salvo quanto disposto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e all'articolo 29 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa dell'assetto idrogeologico, possono essere tagliati a raso con turno libero purché sia mantenuta la formazione lineare attraverso la sostituzione con pioppi clonali o con altre specie arboree autoctone, garantendo le cure colturali necessarie all'affermazione degli esemplari messi a dimora.

6. I tagli dovranno privilegiare le piante inclinate o comunque instabili.

7. Agli effetti del presente articolo, nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, anche ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta (es. diserbo, danneggiamento con trincia ecc...).

CAPO II - Ambienti forestali

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo I del Titolo IV delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con

D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 7

(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione del piano di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di Valutazione di Incidenza, nel Sito si applicano i disposti di cui agli articoli seguenti, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Negli ambienti forestali non costituenti habitat di interesse comunitario (robinieti, rimboschimenti) o nei pioppeti invecchiati e/o in fase di abbandono colturale, sono da promuovere la conversione o l'effettuazione di interventi selvicolturali orientati alla loro progressiva trasformazione in formazioni forestali proprie della vegetazione potenziale del sito.

Art. 8

(Divieti)

1. Negli ambienti forestali è fatto divieto di:
 - a) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato A (Tabella 3);
 - b) trasformare i boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione;
 - c) eliminare definitivamente le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
 - d) abbattere o prelevare piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 50% della necromassa presente;
 - e) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (cespuglieti, praterie, zone umide, ecc.), fatta salva la ricostruzione di boschi naturaliformi sui terreni incolti o su terreni occupati da vegetazione esotica erbacea o legnosa.

Art. 9

(Obblighi)

1. Negli ambienti forestali si applicano i seguenti obblighi:
 - a) i cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario sono convertiti in fustaie disetanee;
 - b) i cedui delle categorie forestali non costituenti habitat di interesse comunitario sono convertiti
 - c) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, salvo i robinieti di neoformazione che possono essere governati a governo misto rilasciando il 50% di copertura, avendo cura di mantenere e portare nel tempo le specie autoctone nello strato a fustaia;
 - d) i rimboschimenti sono governati a fustaia;
 - e) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 20 delle presenti misure di conservazione;
 - f) qualsiasi intervento selvicolturale, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 31 luglio; all'interno delle garzaie e nell'intorno di 200 metri dalle stesse il periodo di sospensione è compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre.

Art. 10

Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris) (91F0)

1. Divieti:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno, fatto salvo lo sgombero di esemplari di pioppo clonale ed eventuali esemplari appartenenti alle specie alloctone di cui all'allegato B delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato A (tabella 3);
- c) il governo a ceduo.

2. Obblighi:

- a) conversione dei cedui in fustaia disetanea;
- b) conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo a fustaia, il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri;
- d) in presenza di esemplari di sorbi, melo, pero e di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire, favorirli nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
- e) in caso di moria o schianto del querceto, nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50%; in carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat, idonee alle condizioni e alle dinamiche stagionali.

3. Buone pratiche da incentivare, previo accordo con il soggetto gestore:

- a) contenimento attivo delle specie vegetali esotiche invasive problematiche riportate nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 "*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*" e s.m.i., anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi, per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione;
- e) monitoraggio dell'idoneità ambientale ad ospitare specie di interesse conservazionistico attraverso indagini specifiche sulla dotazione di necromassa ed alberi di interesse conservazionistico.

Art. 11

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae (91E0))*

1. Divieti:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

2. Obblighi:

- a) in caso di comprovata moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50% della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
- c) per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
- d) per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30% della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50% di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;
- e) le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30% della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;
- f) è obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

3. Buone pratiche:

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne *ex novo* con impianti;
- b) convertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) realizzare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e basso rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente, sulla base di progetti realizzati previo assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (prati xerici, megaforie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e, in generale, della fauna ittica.

CAPO III - Ambienti aperti

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo II del Titolo IV delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 12 (Divieti)

1. Negli ambienti aperti è fatto divieto di:

- a) rimozione di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide per ricavare terra arabile;
- b) realizzare nuove linee elettriche e posare cavi sospesi in prossimità delle aree su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi).

Art. 13

*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) (6210*)*

1. Divieti:

- a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. Obblighi:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo.

3. Buone pratiche:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

CAPO IV – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo III del Titolo IV delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 14

(Divieti)

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:

- a) attivare nuove captazioni idriche in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi;
- b) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica (galleggiante, sommersa) e della vegetazione riparia salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 30 settembre);
- c) realizzazione di strutture turistico-ricreative finalizzate ad attività sportive in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell’habitat;
- d) sorvolo a meno di 500 metri di quota dalle zone umide, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali con l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- e) navigazione a motore;
- f) navigazione a remi nei canneti;
- g) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell’avifauna (1° marzo – 31 agosto);
- h) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e di tutti i prodotti e sottoprodotti che derivano dal loro trattamento (carbonati di defecazione, gessi di defecazione, ecc.) e effluenti zootecnici (liquami e letami), nonché il digestato proveniente dagli impianti a biogas, in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

Art. 15

(Obblighi)

1. Fermo restando quanto previsto all’art. 2, comma 3, negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere è inoltre necessario espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per i seguenti interventi:

- a) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, compresi quelli domestici.

Art. 16

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività:

- a) realizzazione di isole e mantenimento di zone affioranti idonee alla nidificazione, garantendo tratti privi di vegetazione arborea e arbustiva, in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- b) interventi per ridurre la densità della fauna alloctona.

Art. 17

Ambienti di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140)

1. Divieti:

- a) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d'acqua o delle porzioni di laghi che ospitano la cenosi, se non per interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- c) realizzazione di strutture turistico-ricreative, incluse passerelle, imbarcaderi, ormeggi e spiagge, in corrispondenza di stazioni a *Chara* spp.

2. Obblighi:

- a) regolamentazione della navigazione, al fine di tutelare le stazioni a *Chara* spp, se prevista dal piano di gestione o autorizzata dal soggetto gestore.

3. Buone pratiche:

- a) eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze o bacini con stazioni a *Chara* spp;
- b) riduzione della copertura arborea che per caduta diretta di foglie e o rami possa alterare il pH delle acque e accelerare l'evoluzione verso altre cenosi o favorire l'interramento.

Art. 18

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150)

1. Divieti:

- a) alterazione delle rive o del fondale dei bacini, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti dei bacini; sono fatti salvi gli interventi realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini che ospitano la cenosi;
- c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici connesse ai bacini), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;
- e) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.

2. Obblighi:

- a) il contenimento della vegetazione acquatica è ammesso esclusivamente per il mantenimento di canali che consentono il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al

momento dell'approvazione del presente atto ed in tali casi è consentito, previa assenso del soggetto gestore, solamente fino alla profondità strettamente necessaria al pescaggio in sicurezza dei natanti; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore.

3. Buone pratiche:

- a) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale;
- b) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici, mediante appositi programmi predisposti previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- c) controllo ed eliminazione specie alloctone della flora, mediante appositi programmi predisposti previo assenso del soggetto gestore.

CAPO V - Ambienti delle acque correnti

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo IV del Titolo IV delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 19 *(Divieti)*

1. Negli ambienti delle acque correnti è fatto divieto di:

- a) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione delle opere di regolazione idraulica;
- b) nel reticolo idrografico minore intervenire, su entrambe le sponde contemporaneamente, con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno, di corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del Sito, previa comunicazione ai consorzi irrigui; il soggetto gestore definisce le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche; è altresì vietato eseguire interventi di ripristino della sezione di deflusso nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre;
- c) effettuare interventi di contenimento della vegetazione acquatica su una superficie superiore al 50% dell'alveo bagnato e per più di due volte all'anno; gli interventi di lavorazione del substrato che interessa l'apparato radicale della vegetazione non possono essere effettuati più di una volta all'anno;
- d) sorvolo a meno di 500 metri di quota dai corsi d'acqua principali, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali con l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Art. 20
(Obblighi)

1. Negli ambienti delle acque correnti si applicano i seguenti obblighi:

- a) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, (rif. Fascia A del PAI), per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", effettuati come descritto appresso:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;
 - 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda e nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali:
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50% di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;
 - 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità a quanto previsto per gli ambienti forestali;
 - 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni; quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
 - 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 31 luglio; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio.

Art. 21
(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività:

- a) deposito del materiale di risulta dagli interventi di ripristino della sezione di deflusso dei corpi idrici minori di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), lungo le sponde degli stessi al fine di consentire agli organismi macrobentonici camminatori il ritorno all'alveo bagnato;
- b) ripristino della sezione di deflusso dei corpi idrici minori di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) mantenendo l'alternanza di tratti non interessati dai lavori;
- c) all'interno delle golene, sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili e boschi ripari.

Art. 22

*Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* epp. e *Bidention* pp. (3270)*

1. Divieti:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni dev'essere sottoposto a procedura di Valutazione d'Incidenza; in ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e di servizio o specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture e insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea, salvo quanto previsto al comma 1 lettera a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. Buone pratiche:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti alla naturale divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
- c) gestione del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera divagazione e rinaturalizzazione;
- d) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- e) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

Art. 23

*"Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho - Batrachion*" (3260)*

1. Divieti:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.

2. Obblighi:

- a) mantenimento, attraverso periodiche azioni di sfalcio, della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) mantenimento di flusso idrico permanente.

3. Buone pratiche:

- a) realizzazione di fasce tampone vegetate (almeno 10 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento, previa valutazione del soggetto gestore;
- c) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica, incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica previo assenso del soggetto gestore.

CAPO VI - Ambienti agricoli

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo V del Titolo IV delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 24 *(Obblighi)*

1. Negli ambienti agricoli si applicano i seguenti obblighi:

- a) il rispetto di quanto previsto dal Piano di Gestione del distretto idrografico del Po, approvato con D.G.R. n. 32- 12952 del 22 febbraio 2016 e s.m.i., quale disposizione attuativa del PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Art. 25 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Sono da promuovere le seguenti attività:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di prodotti fitosanitari in particolar modo quelli aventi frasi di rischio SPE3 e SPE4, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi, in conformità con il PAN "*Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*" (DM 22/2/2014) ed alle "*Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche*", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali, previo assenso del soggetto gestore;
- c) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, risorgive, sorgenti, fontanili, ecc.), siepi, filari, fasce arboreo-arbustive.

TITOLO IV

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

1. Date le peculiarità e i motivi di istituzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Titolo Vi delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modificazioni), si applicano i seguenti disposti.

Art. 26

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti naturali o seminaturali)

1. Divieti:
 - a) tagliare esemplari arborei che ospitano le specie.
2. Obblighi:
 - a) le attività ludico sportive, che possono interferire negativamente sulle popolazioni presenti, devono essere assoggettate alla procedura di Valutazione di Incidenza.
3. Buone pratiche e attività da incentivare-:
 - a) realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare la disponibilità di rifugi per i chiroterri, previo accordo con il soggetto gestore;
 - b) realizzazione di interventi di miglioramento ambientale finalizzati a favorire l'attività di foraggiamento dei chiroterri, previo accordo con il soggetto gestore;
 - c) monitoraggio delle popolazioni di chiroterri.

TITOLO V
MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie animali

Art. 27

Lycaena dispar

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie e trasformare ad altre destinazioni d'uso i prati permanenti e i pascoli, fatti salvi gli interventi di conservazione e di ripristino della biodiversità attuati o concordati con l'Ente gestore;

2. Buone pratiche:

- a) limitare l'uso di fitofarmaci sulle sponde dei corsi d'acqua, sugli argini tra le camere di risaia e sui margini delle strade in cui è presente la specie;
- b) programmare nel tempo e nello spazio i tagli della vegetazione spondale dei corsi d'acqua in cui si sviluppa la pianta nutrice (*Rumex hydrolapathum* e altre specie del genere) in funzione della biologia della specie, delle piante nutrici e delle piante nettariifere;
- c) mantenere la vegetazione di *Rumex spp.* in situ dopo il taglio per consentire la sopravvivenza di uova e larve eventualmente presenti;
- d) ricostituire e mantenere le praterie;
- e) effettuare la mappatura dei siti in cui è presente la specie per poter programmare interventi di tutela.

Art. 28

Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Chondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Telestes muticellus (già Leuciscus souffia), Cobitis taenia

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna, fatti salvi interventi.

2. Obblighi:

- a) predisposizione di "scale di risalita" e aree di "frega" a valle di nuovi sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua e, per quelli esistenti, in caso di interventi che li coinvolgano, anche indirettamente;
- b) espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per gli interventi previsti dai piani di ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie.

3. Buone pratiche e attività da incentivare:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua artificializzati;
- b) controllo delle specie di ittiofauna e idrofauna alloctone;
- c) attuazione di interventi di *restocking* delle popolazioni.
- d) rimboschimento, laddove opportuno, delle fasce ripariali;
- e) avviare processi di concertazione con gli Enti preposti alla regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate;
- f) monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni presenti nel sito.

Art. 29

Triturus carnifex, Bufo viridis (oggi Bufotes balearicus)

1. Divieti:

- a) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica aventi frasi di rischio SPE3 e SPE4;

2. Buone pratiche e attività da incentivare :

- a) controllo selettivo di fauna alloctona interferente (ittiofauna e astacofauna) nei siti riproduttivi nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- b) realizzazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri), nel caso in cui risulti impossibile il controllo delle specie alloctone interferenti;
- c) realizzazione di piccole zone umide, anche temporanee, ben soleggiate, allagate da aprile a luglio;
- d) ricostituzione o realizzazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre delle specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti).
- e) realizzazione di fossi a margine delle risaie che restino allagati anche durante le asciutte colturali, previo accordo con il soggetto gestore;
- f) coltivazione del riso in sommersione durante tutto lo sviluppo larvale degli anfibi (aprile-giugno), evitando le asciutte;
- g) realizzazione di piccole zone umide idonee alla riproduzione;
- h) attuazione di interventi di restocking delle popolazioni;
- i) monitoraggio dei siti riproduttivi per verificarne lo stato di conservazione, in particolare dopo gli eventi alluvionali.

Art. 30

(Emys orbicularis)

1. Divieti:

- a) modifiche agli ambienti acquatici ed emersi, in particolare interventi di eliminazione o riduzione dei canneti e della vegetazione acquatica;
- b) artificializzazione di fossi e canali.

2. Obblighi:

- a) correlare il piano di controllo demografico delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) con le esigenze di conservazione della specie.

3. Buone pratiche e attività da incentivare :

- a) realizzazione o ripristino di zone umide, anche temporanee, idonee alla specie sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati;
- b) realizzazione di ambienti aperti xerotermitici con scarsa copertura vegetale e terreno sabbioso, per favorire la riproduzione della specie;
- c) interventi di miglioramento ambientale in canneti in fase avanzata di interrimento;
- d) attuazione di interventi di *restocking* delle popolazioni.
- e) redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento delle specie esotiche presenti maggiormente impattanti sulle popolazioni (testuggini acquatiche esotiche, nutria, ecc.);

- f) realizzazione di fasce tampone costituite da specie autoctone per ridurre l'apporto di insetticidi e erbicidi utilizzati in agricoltura;
- g) realizzazione di nuovi siti idonei alla riproduzione della specie;
- h) realizzazione di interventi di protezione dei nidi;
- i) messa a riposo e allagamento di vasche di risaia (o parte di esse) adiacenti a canali frequentati dalla specie;
- j) approfondimento delle conoscenze con redazione di cartografie dei siti riproduttivi;
- k) realizzazione di fossi a margine delle risaie che restino allagati anche durante le asciutte colturali.

Art. 31

Podarcis sicula, Podarcis muralis, e Hierophis viridiflavus

1. Divieti:

- a) effettuare imboschimenti e rimboschimenti di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide; eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza; sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo;
- b) rimozione di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, per ricavare terra arabile;

2. Buone pratiche:

- a) il mantenimento e il recupero di prati stabili e praterie anche attraverso le attività agro-silvo pastorali;
- b) il ripristino o la realizzazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali siepi campestri, filari alberati, boschetti, ecc.;
- c) adozione di opportune misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, ambienti aperti, prioritariamente nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, ecc.), previo accordo con il soggetto gestore;
- d) mantenimento di una fascia gestita a prato o con specie arboree e arbustive, larga almeno 1 metro, lungo i confini degli appezzamenti e dei fossi di scolo principali, esente da trattamenti con principi chimici;
- e) ricostituzione di prati xerici su fondo sabbioso;
- f) monitoraggio e approfondimenti di studio per verificare lo stato di conservazione delle specie.

Art. 32

Sterna hirundo e Sterna albifrons (oggi Sternula albifrons)

1. Obblighi

- a) monitoraggio annuale delle colonie nidificanti.

2. Buone pratiche:

- a) mantenimento di isole e di fasce spondali prive di vegetazione arborea, per favorire la

riproduzione delle specie.

Art. 33

Anatidi svernanti

1. Buone pratiche:

- a) individuazione di aree di divieto di accesso per limitare il disturbo di siti sensibili durante lo svernamento dell'avifauna acquatica.

Allegato A

Tipologie ambientali e principali specie

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi.

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento "Linee guida" D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti steppici – Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> – Praterie – Praterie umide 	6210(*), 6430
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione ripariale arborea 	91E0*, 91F0
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> – Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> – Stagni e paludi 	3140, 3150
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti fluviali – Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione ripariale arborea – Acque correnti 	3260, 3270, 91E0*, 91F0
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> – Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> – 	

* Habitat prioritario / (*) Habitat prioritario se ricco di orchidee

Tabella 2 – Elenco delle specie presenti nel Sito

Specie contenute negli elenchi della Direttiva 2009/147/CE e nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.

B	<i>Alcedo atthis</i>
B	<i>Anas crecca</i>
B	<i>Anas penelope</i>
B	<i>Ardea cinerea</i>
B	<i>Ardea purpurea</i>
B	<i>Ardeola ralloides</i>
F	<i>Barbus plebejus</i>
B	<i>Botaurus stellaris</i>
B	<i>Burhinus oediconemus</i>
B	<i>Caprimulgus europaeus</i>
F	<i>Chondrostoma genei</i>
F	<i>Chondrostoma soetta</i>
B	<i>Ciconia ciconia</i>
B	<i>Circaetus gallicus</i>
B	<i>Circus aeruginosus</i>
B	<i>Circus cyaneus</i>
B	<i>Circus pygargus</i>
F	<i>Cobitis taenia</i>
B	<i>Casmerodius albus</i>
B	<i>Egretta garzetta</i>
R	<i>Emys orbicularis</i>
B	<i>Falco columbarius</i>
B	<i>Falco peregrinus</i>
B	<i>Grus grus</i>
B	<i>Himantopus himantopus</i>
B	<i>Ixobrychus minutus</i>
B	<i>Lanius collurio</i>
F	<i>Leuciscus souffia</i> (oggi <i>Telestes muticellus</i>)
I	<i>Lycaena dispar</i>
B	<i>Milvus migrans</i>
B	<i>Milvus milvus</i>

B	<i>Nycticorax nycticorax</i>
B	<i>Pandion haliaetus</i>
B	<i>Pernis apivorus</i>
B	<i>Phalacrocorax carbo</i>
B	<i>Philomachus pugnax</i>
F	<i>Salmo marmoratus</i>
B	<i>Sterna albifrons</i> (<i>Sternula albifrons</i>)
B	<i>Sterna hirundo</i>
B	<i>Tringa glareola</i>
A	<i>Triturus carnifex</i>

Altre specie di interesse conservazionistico


A	<i>Bufo viridis</i> (oggi <i>Bufo balearicus</i>)
R	<i>Coluber viridiflavus</i>
A	<i>Hyla intermedia</i>
R	<i>Hierophis viridiflavus</i>
R	<i>Lacerta bilineata</i>
R	<i>Natrix natrix</i>
R	<i>Podarcis muralis</i>
R	<i>Podarcis sicula</i>
P	<i>Potentilla supina</i> L.
A	<i>Rana dalmatina</i>
A	<i>Rana lessonae</i>
I	<i>Unio elongatulus</i>
P	<i>Nuphar lutea</i>
P	<i>Utricularia australis</i>

Specie di cui si richiede l'inserimento nel Formulario Standard

Tabella 3– Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche presenti nel Sito

<i>Acer campestre</i>
<i>Ulmus glabra</i>
<i>Ulmus laevis,</i>
<i>Ulmus minor</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>
<i>Fraxinus oxyphyllus</i>
<i>Prunus avium,</i>
<i>Prunus padus</i>
<i>Malus sylvestris</i>
<i>Pyrus pyraster</i>
<i>Sorbus torminalis</i>
<i>Sorbus domestica</i>
<i>ibridi di Sorbus spp</i>
<i>Tilia cordata</i>
<i>Tilia platyphyllos</i>

Allegato B
alle Misure di Conservazione sito-specifiche
Carta delle aree non idonee al pascolo




Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese
SIC IT120030
Allegato alle Misure di Conservazione Sito-specifiche

 SIC IT120030 Sponde fluviali di Palazzolo Vercellese
 Aree di pascolo vietato

Base cartografica: BDTRE Regione Piemonte

1:5000
0 100 200 m